



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 115 del 03/02/2021

Determina del Responsabile N. 10 del 03/02/2021

PROPOSTA N. 170 del 03/02/2021

OGGETTO: Comune di Monteprandone - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali (delibera di GR n. 1647/2019), relativa al Piano attuativo comparto edificatorio 23.15.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Monteprandone con nota prot. n. n. 610 del 12.01.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12.01.2021 con protocollo n. 725, di richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al piano attuativo comparto edificatorio 23.15;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 02.02.2021, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 610 del 12.01.2021 il Comune di Monteprandone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al piano attuativo – comparto edilizio n. 23.15 – conforme al vigente PRG adeguato al PPAR; con nota prot. n. 1442 del 22.01.2021, lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio della relativa procedura di verifica di assoggettabilità.

Considerata la natura e le caratteristiche degli interventi previsti nell'ambito del piano attuativo di cui in oggetto, come nel seguito diffusamente descritte, il Comune non ha ritenuto necessario consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) indicati alla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019.

CONTENUTI DEL PIANO

Il piano attuativo di iniziativa privata è relativo al comparto edificatorio 23.15 avente destinazione urbanistica di zona “C” di espansione residenziale nel vigente PRG adeguato al PPAR; la zona di che trattasi è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 66 “Tessuto prevalentemente residenziale ad alta densità” delle NTA del PRG che prevedono la necessità della predisposizione di un piano attutivo di iniziativa privata, sulla base dei seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi (si precisa che l’art. 66 è stato reperito dal sito web istituzionale del Comune in quanto non presente tra la documentazione inviata) :

- IF indice di fabbricabilità = 2,5 mc/mq;
- H max altezza massima = 10,00 ml;
- numeri dei piani fuori terra = 3;
- distanza minima dai confini del lotto = 1/2 H max e comunque min. 5 ml;
- distanza dal confine stradale = 1/2 H max e comunque minimo 5,00 ml;
- distanza minima tra fabbricati H max e comunque minimo 10,00 ml;
- parcheggio privato per residenza = 1 mq. ogni 10 mc di volume edificato.

Le destinazione d’uso previste sono abitazioni, negozi, bar, botteghe artigiane di soli servizi, alberghi, ristoranti, magazzini, depositi, autorimesse pubbliche, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, edifici di interesse pubblico mentre quelle escluse sono edifici industriali produttivi, edifici per il ricovero e l’allevamento di animali

Nel rapporto preliminare viene evidenziato che nell’area oggetto del piano attuativo di che trattasi, a seguito dell’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Lottizzazione approvato con delibera di CC n. 6 del 30.01.2006 e convenzionato in data 11.09.2006, sono stati costruiti 3 edifici rispetto ai 4 previsti e tutte le opere di urbanizzazione; con riferimento a quest’ultime, il cui termine ultimo per l’esecuzione era l’11.09.2019, non risultano realizzati il tappetino di usura della strada di penetrazione, l’illuminazione delle aree verdi e posizionati i giochi sulle stesse.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che il piano attuativo:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza;
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano non risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetto alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, lettera c, fiumi e DM del 18.05.1962);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Si rileva preliminarmente che il Comune di Monteprandone, con nota prot. n. 25453 del 06.11.2020, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, mentre il rapporto preliminare trasmesso è stato predisposto facendo riferimento a quanto previsto dal Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del rapporto preliminare di screening ordinario; quest'ultimo contiene analisi e valutazioni comprensive anche di quelle previste dalle linee guida regionali per lo screening in forma semplificata (Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma" dello screening inviato).

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano attuativo; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Sono state fornite le informazioni di cui alle lettere a, b, c, della corrispondente sezione del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"

La rilevanza del Piano attuativo non viene ritenuta significativa in quanto non prevede aumenti del carico urbanistico e le previsioni dello stesso sono state valutate nell'ambito del vigente PRG.

Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma"

La definizione dell'ambito d'influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "aspetti ambientali", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

E' stata condotta la trattazione dei criteri riportati al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del Piano stesso.

Sezione 4 "Caratteristiche delle aree che possono essere interessate"

E' stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di piano attuativo, inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell'ambito territoriale: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui il Piano esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione. Sono stati considerati i seguenti aspetti ambientali: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali;
 - caratterizzazione dello stato dell'ambiente: l'attuazione del Piano direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico. Sono stati considerati i seguenti aspetti ambientali: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali;
 - individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali: non sono state rilevate emergenze e criticità ambientali in quanto l'area oggetto d'intervento risulta dotata di tutti i servizi ed urbanizzazioni.

Sez. 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascun aspetto ambientale considerato (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) sono indicate le caratteristiche dell'effetto considerato.

Sono stati quindi analizzate le possibili interazioni tra le previsioni del Piano e l'aspetto gestionale (energia, rifiuti, mobilità, economia).

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che le azioni del Piano non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il Piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerata la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano attuativo di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il piano attuativo – comparto edilizio n. 23.15 – conforme al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Monteprandone, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "....."

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

DETERMINA

- A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del piano attuativo – comparto edilizio n. 23.15 –

conforme al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Monteprandone, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore IV
Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 03/02/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO